


## **COMUNE DI MEDA**

**Piazza Municipio, 4 20821 Meda (MB)**

### **Aggiornamento Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del P.G.T.**

in conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12 del 2005,  
approvati con d.g.r. 2616 del 2011, integrati con d.g.r. 6738 del 19 giugno 2017,  
con d.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314, con d.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7564, con d.g.r. n. 3007 del 2024

### **NORME TECNICHE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA**



*Redatto da:*

dott. geol. Domenico SCINETTI  
dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA

*in collaborazione con:*

dott. geol. Sergio LOCCHI

Lecco – GIUGNO 2025

C.so Martiri della Liberazione, 28 – 23900 LECCO – Tel/fax 0341.360078

E-mail: [ingeo@studioingeo.it](mailto:ingeo@studioingeo.it)

[www.studioingeo.it](http://www.studioingeo.it)

## SOMMARIO

<b>NORME TECNICHE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA e SISMICA</b>	<b>3</b>
<b>1. Norme Tecniche Per Fattibilità Geologica (Tav. 9)</b>	<b>5</b>
CLASSE 2	6
Classe 2 - a	6
CLASSE 3	8
Classe 3 - a	9
Classe 3 - b	11
Classe 3 - c	14
Classe 3 - d	15
Classe 3 - e	17
CLASSE 4	19
Classe 4 – a	20
Classe 4 – b	23
Classe 4 – c	25
<b>2. Norme Tecniche Per Analisi Effetti Sismici (Tavv. 7-8)</b>	<b>27</b>
<i>Effetti: instabilità</i>	28
<i>Effetti: cedimenti</i>	30
<i>Effetti: amplificazioni litologiche</i>	30
<b>3. Aree di Salvaguardia delle Captazioni ad Uso Idropotabile (Tav. 4)</b>	<b>37</b>
<b>4. Polizia Idraulica ai Sensi della D.G.R. VII/13950 del 01/08/2003 (Tav. 4)</b>	<b>44</b>
<b>5. Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino del Po PAI)</b>	
Piano Di Gestione Del Rischio Di Alluvioni PGRA (Tav. 5)	45
<b>6. Vincoli ai Sensi dell'art. 11 del PTCP (Tav. 4-12)</b>	<b>50</b>
<b>7. Vincoli Parco delle Groane (Tav. 4-12)</b>	<b>52</b>
<b>8. Studio di gestione del rischio idraulico – Invarianza idraulica (Tav. 1-5)</b>	<b>53</b>

## NORME TECNICHE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA e SISMICA

Il presente elaborato è redatto ai sensi della D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011 e aggiornamenti, della D.G.R. n° X/6738 del 19 giugno 2017 e della D.G.R. n. XI/7564 del 15-12-2022. A conclusione dell'aggiornamento della Componente Geologica e Sismica svolto sul territorio di Meda (Mb), di seguito si indicano le prescrizioni geologico-applicative per gli interventi urbanistici che dovranno essere recepite nel Piano delle Regole, oltre che nel Documento di Piano del PGT.

L'elaborato di riferimento è la Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano (Tavv. 9), la quale è da intendersi come una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli eventuali approfondimenti richiesti ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.

Le presenti Norme Tecniche di Fattibilità sono lo strumento per l'utilizzo della Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di piano e ne riportano la relativa normativa d'uso.

Si ricorda che in base al D.M. "Norme tecniche sulle Costruzioni" del 17-01-2018 per ogni costruzione, indipendentemente dalla zonazione della fattibilità geologica in cui ricade, occorre presentare, tra gli altri, i seguenti documenti:

- Relazione Geologica
- Relazione sulla modellazione sismica del sito (\* può far parte della Relazione Geologica)
- Relazione Geotecnica

Documento	Fase di Progetto	Contenuti minimi
Relazione Geologica (R1) - (R3)	preliminare/definitivo	inquadramento geologico-morfologico inquadramento idrogeologico analisi dei vincoli risultati indagini geognostiche modello geologico valutazione della fattibilità geologica del progetto valutazione della stabilità degli eventuali scavi eventuali prescrizioni geologico - applicative
Relazione Sismica*	preliminare/definitivo	pericolosità sismica locale azioni sismiche parametri sismici
Relazione Geotecnica (R2)	definitivo/esecutivo	indagini geotecniche modello geotecnico con "parametri caratteristici" verifiche e calcoli geotecnici sull'opera

Si precisa che la Relazione Geologica e la Relazione Geotecnica sono due documenti distinti: R1, R2, R3 si riferiscono agli attuali codici di riferimento per i documenti richiesti per il deposito sismico M.U.T.A.

Le aree di ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica, in caso di cambio di destinazione d'uso dei siti da artigianale/produttivo/industriale a residenziale/verde pubblico, dovranno essere oggetto, prima del rilascio della concessione edilizia, di indagini di tipo ambientale volte a caratterizzare i terreni ed individuare eventuali contaminazioni causate da attività produttive precedenti (industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.).

Per ogni intervento edilizio lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà seguire quanto indicato nel **Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 sull'invarianza idraulica e successive modifiche**; andrà, inoltre, rispettato quanto eventualmente indicato in merito dal "Documento Di Gestione Del Rischio Idraulico Comunale" vigente.

---

NB: Le osservazioni ed i dati derivabili dal presente studio della componente geologica del PGT non sostituiscono in alcun modo gli elaborati progettuali dedicati (Relazione Geologica, Sismica e Geotecnica) che devono essere frutto di rilievi e indagini geognostiche e sismiche mirate ed eseguite in situ, ad hoc per ogni singolo progetto.

## **1. Norme Tecniche Per Fattibilità Geologica (Tav. 9)**

In base a quanto indicato nella DGR 2616/2011 all'allegato B punto 3.1, *"la Carta di Fattibilità Geologica è una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio"*. Al punto 3.2 si precisa che *"non è richiesta l'individuazione nella carta di fattibilità dei perimetri delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore, nonché dei cimiteri e dei depuratori, in quanto soggette a specifica normativa. L'attribuzione della classe di fattibilità di tali aree deve derivare esclusivamente dalle caratteristiche geologiche delle stesse"*. Nel nostro caso, alle fasce di rispetto del reticolo minore è stata attribuita la corrispondente classe di fattibilità proporzionale al pericolo.

Le classi di fattibilità sono stabilite in base alle classi di ingresso descritte al punto 3.2, Tab. 1, Tab. 1 bis e Tab 2 dell'allegato B della D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011 individuate nella Carta di Sintesi. Per le aree delimitate dal PGRA si fa riferimento e si recepisce quanto indicato nella DGR X/6738 del 19/06/2017.

*NB: nel caso di aree ricadenti contemporaneamente in più classi si dovranno considerare le limitazioni e le indicazioni di ciascuna. Eventuali criticità, individuate nella carta di sintesi attribuite anche a classi di fattibilità inferiori, dovranno comunque essere affrontate nella loro specificità.*

## **CLASSE 2**

### ***Modeste limitazioni all'uso del suolo***




La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori del suolo e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di particolari opere di difesa.

#### **Classe 2 - a**

**Caratteri distintivi:** *Caratteri distintivi:* Aree a bassa o moderata pericolosità per presenza di occhi pollini (H1 - H2)

**Fattori limitanti:** basso rischio di presenza di occhi pollini (cavità) che possono compromettere puntualmente le caratteristiche geotecniche dei terreni.



**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per una

valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con l'intorno.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera; esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche in situ per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, ecc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.); le indagini dovranno inoltre porsi l'obiettivo di verificare eventuali interferenze con la potenziale presenza di cavità nei terreni interessati dal progetto. Qualora sia prevista la realizzazione di scavi più profondi di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto. Prevedere isolamento/impermeabilizzazione degli interrati e un efficiente sistema di drenaggio delle acque meteoriche.

Per la valutazione della presenza di occhi pollini si dovrà seguire quanto indicato per la Fase 3 dell'Allegato B della DGR 7565 del 15-12-2022. Nel caso di presenza di occhi pollini, escludere fondazioni su plinti isolati, preferendo fondazioni continue (platee) e/o su pali.

La realizzazione di opere disperdenti delle acque piovane dovrà essere valutata puntualmente con apposite indagini che determinino la profondità della falda e la permeabilità del sottosuolo nell'area prescelta per le opere.

### **Prescrizioni**

Valutare la presenza di cavità e, nel caso, scegliere opere di fondazione adeguate oltre ad escludere la realizzazione di opere disperdenti nei terreni.

Il progetto di eventuali opere disperdenti dovrà tener conto anche dei contenuti del "documento di gestione del rischio idraulico comunale" redatto nel marzo 2021 da BRIANZACQUE S.r.l., del quale si raccomanda la consultazione dei seguenti contenuti minimi:


- Carta della permeabilità
- Carta delle porzioni di territorio non adatte o poco adatte all'infiltrazione
- Criticità idrauliche evidenziate
- Interventi strutturali

(La Tav. 1 allegata al presente studio geologico riporta gli elementi principali, quali le aree non adatte all'infiltrazione e le aree interessate da criticità della rete fognaria con Tr 10-50-100 anni).

Se confinanti, si rende necessario verificare eventuali interferenze con le dinamiche indicate nelle classi di fattibilità dei terreni limitrofi, con eventuali studi specifici di approfondimento ed interventi migliorativi.

### **CLASSE 3**

#### ***Consistenti limitazioni all'uso del suolo***




La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

*Ambiti in classe 3 con eventuali ulteriori criticità individuate nella carta di sintesi che sono state attribuite alla classe 2 dovranno comunque essere affrontate nella loro specificità (es. aree in classe 3 ma ricadenti anche in ambiti con basso grado di suscettibilità per occhi pollini)*



### Classe 3 - a



**Caratteri distintivi:** aree potenzialmente interessate da alluvioni ubicate all'esterno dell'ambito edificato (NON ricadenti in R4) cartografate in aree PGRA – RSCM / M (fonte: PGRA rev. Novembre 2024).

**Fattori limitanti generici:** allagamento, flussi in corrente, stabilità argini/sponde.

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per una valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con i dintorni.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche *in situ* per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie, ecc.). Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Per gli interventi ammissibili andrà consultato e si dovrà tener conto dei risultati dello Studio Idraulico sul Certesa allegato al presente studio geologico o valutata la necessità di redigere uno specifico studio per la *Valutazione di Compatibilità Idraulica*, a meno di dimostrata assenza di interferenze con la dinamica fluviale (es. recupero sottotetti, sistemazioni interne, adeguamenti igienico-sanitari, ambiti a quote palesemente superiori al battente idrico della piena di

riferimento). I nuovi interventi non devono aumentare il grado di pericolo idraulico nelle proprietà contermini e frontaliere del corso d'acqua.


### **Prescrizioni**

Come indicato al punto 3.2.2 della DGR 6738/2017, per le aree ricadenti nelle aree con pericolosità M del PGRA - RSCM esterne all'edificato non in R4 (vedi Carta dei Vincoli e Carta PAI-PGRA), gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti per aree PAI in dissesto Eb dalle Norme sovra comunali alle quali si rimanda (art. 9 comma 6 delle NTA PAI elaborato 7, riportate integralmente nel successivo Capitolo 5), di cui si riporta un estratto:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Si vieta lo spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e il deposito non protetto all'aperto di materiali inquinanti liquidi o solubili.

*Per gli ambiti PAI e/o PGRA in base all'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI e alla d.g.r. 6738/2017 (allegato A punto 3.5.2), i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica.*

**Classe 3 - b**

**Caratteri distintivi:** aree potenzialmente interessate da alluvioni con pericolosità H1-H2-H3 nello scenario PGRA/R4 (vedi Carta dei Vincoli e Carta PAI-PGRA) ubicate all'interno dell'ambito edificato o PGRA/L (fonte: PGRA rev. Novembre 2024) o derivanti da Studio Idraulico comunale (Ambiti a pericolo H1-H2-H3 per esondazione non indicati nel PGRA2024)

**Fattori limitanti generici:** allagamento, flussi in corrente, stabilità argini/sponde

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per una valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con i dintorni.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche *in situ* per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.). Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Per gli interventi adiacenti a corsi d'acqua a cielo aperto andranno condotte verifiche sulla stabilità di argini o sponde; andrà inoltre verificata la precisa ubicazione del ciglio spondale o del limite esterno degli argini o delle sponde. Per gli interventi in corrispondenza dei tratti tombinati andranno condotte indagini (georadar, video ispezioni, scavi di assaggio...) finalizzate all'individuazione dell'ubicazione e allo stato di conservazione del manufatto idraulico.

E' richiesta la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi in progetto, a meno di dimostrata assenza di interferenze con la dinamica torrentizia/idraulica (es. recupero sottotetti, sistemazioni interne, adeguamenti igienico-sanitari, ambiti a quote palesemente superiori al battente idrico della piena centennale); per tale valutazione si dovrà tener conto del battente idrico e della velocità della corrente indicati nello Studio Idraulico allegato al presente aggiornamento della componente geologica. I nuovi interventi non devono aumentare il grado di pericolo idraulico nelle proprietà contermini e frontaliere del corso d'acqua.

### **Prescrizioni**

Nelle aree interessate da alluvioni, i nuovi interventi ammissibili dovranno tener conto delle seguenti misure:

- *realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento (vedasi Battente idrico indicato nello Studio idraulico con Tr 100 anni);*
- *progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;*
- *progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;*
- *favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo;*
- *evitare ingressi direttamente esposti al flusso della corrente locale.*

È vietata la realizzazione di nuovi interrati o seminterrati con fini abitativi o con permanenza continua di persone. Per quelli esistenti è concessa la manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di carico insediativo. In fase di progetto andranno valutate e verificate le condizioni di compatibilità idraulica in funzione dell'uso previsto (es. escluso lo stoccaggio di materiale inquinante, di materiale deperibile, ...).

La realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati senza fini abitativi e senza permanenza continua di persone è comunque condizionata dal fatto che essi vengano dotati di sistemi di autoprotezione e che negli stessi si escludano funzioni e usi che prevedano la permanenza continuativa di persone.

Tra i sistemi di autoprotezione si citano al solo fine esemplificativo:


- evitare ingressi direttamente esposti al flusso della corrente locale;
- pareti perimetrali e solaio di base realizzati a tenuta d'acqua;
- scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
- impianti elettrici con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
- aperture a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc.);
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica;
- sistemi di allarme.

*Per gli ambiti PAI e/o PGRA in base all'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI e alla d.g.r. 6738/2017 (allegato A punto 3.5.2), i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica.*

**Classe 3 - c**

**Caratteri distintivi:** aree a vulnerabilità dell'acquifero

**Fattori limitanti:** terreni permeabili con bassa soggiacenza della falda



**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per la valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con i dintorni.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche *in situ* per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.). Andranno valutate la profondità della falda e le sue oscillazioni stagionali per le possibili interferenze con le opere in progetto. Si deve prevedere l'isolamento/impermeabilizzazione e drenaggio degli interrati, valutare la sottospinta in caso di serbatoi e vasche interrato. Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

**Prescrizioni**

In caso di sversamento volontario o accidentale di inquinanti liquidi o solubili sul suolo o nel primo sottosuolo è necessaria la tempestiva rimozione della fonte e la messa in sicurezza dell'area. Si vieta lo spandimento sul suolo dei liquami zootecnici. L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

La realizzazione di opere disperdenti delle acque piovane dovrà essere valutata puntualmente con apposite indagini che determinino la profondità della falda, la permeabilità del sottosuolo e la compatibilità dell'opera se potenzialmente interferente con l'acquifero captato da pozzi idropotabili posti idrogeologicamente valle.


Si richiedono particolare attenzione e valutazioni approfondite per la realizzazione di impianti ed insediamenti potenzialmente inquinanti.

### **Classe 3 - d**

**Caratteri distintivi:** Aree a media o alta pericolosità per presenza di occhi pollini (H3 - H4)

**Fattori limitanti:** Alto rischio di presenza di occhi pollini (cavità) che possono compromettere le caratteristiche geotecniche dei terreni.

**Fattori limitanti:** possibili terreni eterogenei con orizzonti sciolti-molli, limitata capacità portante dei terreni superficiali



**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per la valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con i dintorni.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche *in situ* per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, ecc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.).

L'esecuzione di indagini geognostiche puntuali dovrà accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura, individuare la profondità dell'orizzonte portante, procedere al calcolo della capacità

portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione e degli eventuali interventi volti a migliorare le caratteristiche del substrato di appoggio delle opere di fondazione. Andrà individuata la profondità della falda e le interrelazioni tra questa e le opere in progetto in relazioni alle possibili oscillazioni della superficie piezometrica.

Necessaria la verifica della presenza di cavità (occhi pollini) mediante realizzazione di indagini geognostiche proporzionate al progetto, secondo quanto indicato nella DGR 7564/2022 Allegato B – Fase 3.

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi con fronti più alti di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema operapendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Nel caso del riscontro della presenza di occhi pollini, sono da escludere fondazioni su plinti isolati o travi, preferendo fondazioni continue (platee) e/o su pali.

### **Prescrizioni**


Negli ambiti interessati da alta pericolosità per presenza di occhi pollini (vedi Tav. 2a - Sinkhole Pericolo) non è consentita dispersione nel terreno o direttamente sul suolo delle acque meteoriche intercettate dalle nuove impermeabilizzazioni (invarianza idraulica).

Nelle aree a medio pericolo per sinkhole (vedi Tav. 2a - Sinkhole Pericolo) la realizzazione di opere disperdenti delle acque piovane è consentita previa valutazione puntuale con apposite indagini. L'individuazione di cavità comporterà l'esclusione della fattibilità di opere disperdenti nel terreno. Si dovrà comunque tener conto dei contenuti del “documento di gestione del rischio idraulico comunale” redatto nel marzo 2021 da BRIANZACQUE S.r.l., del quale si raccomanda la consultazione dei seguenti contenuti minimi:

- Carta della permeabilità
- Carta delle porzioni di territorio non adatte o poco adatte all'infiltrazione
- Criticità idrauliche evidenziate
- Interventi strutturali

(La Tav. 1 allegata al presente studio geologico riporta gli elementi principali, quali le aree non adatte all'infiltrazione e le aree interessate da criticità della rete fognaria con Tr 10-50-100 anni).



**Classe 3 - e**

**Caratteri distintivi:** aree di cava colmata interessata da modifiche antropiche recenti; terreni di riporto scadenti o eterogenei

**Fattori limitanti:** terreni eterogenei e/o sciolti-molli, possibili venute/ristagni d'acqua superficiali, limitata capacità portante dei terreni superficiali, possibile interazione delle strutture interrato con vene d'acqua, difficoltà di drenaggio in funzione del materiale di colmata.

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) per la valutazione della pericolosità geologica del territorio e della compatibilità delle opere in progetto con i dintorni.

**Relazione Geotecnica:** da redigere secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche *in situ* per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.).

L'esecuzione di indagini geognostiche puntuali dovrà accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura, individuare la profondità dell'orizzonte portante, procedere al calcolo della capacità portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione e degli eventuali interventi volti a migliorare le caratteristiche del substrato di appoggio delle opere di fondazione. Andrà individuata la profondità della falda e le interrelazioni tra questa e le opere in progetto in relazioni alle possibili oscillazioni della superficie piezometrica.

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre

essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Valutare la necessità di realizzare fondazioni a platea o di ricorrere a fondazioni su pali nel caso di terreni scadenti o molto eterogenei estesi in profondità.

### ***Prescrizioni***

La realizzazione di opere disperdenti delle acque piovane dovrà essere valutata puntualmente con apposite indagini che determinino la profondità della falda e la permeabilità del sottosuolo nell'area prescelta per le opere.

Considerata la presenza di terreni rimaneggiati/riportati, la campagna di indagine dovrà verificare l'eventuale presenza di materiali antropici e, nel caso, garantire la non contaminazione degli stessi in base ai limiti di legge indicati per l'intervento in progetto.

## **CLASSE 4**

### ***Gravi limitazioni all'uso del suolo***



L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso.

*Ambiti in classe 4 con eventuali ulteriori criticità individuate nella carta di sintesi che sono state attribuite a classi di fattibilità inferiori (classe 3 e 2) dovranno comunque essere affrontate nella loro specificità (es. aree in classe 4, ma ricadenti anche in ambiti ad alta suscettibilità per occhi pollini...).*

#### Classe 4 – a



**Caratteri distintivi:** alvei di corsi d'acqua e aree potenzialmente inondabili (fonte: fonte: RIM), o area interessate da esondazioni con pericolo molto elevato H4 (fonte: studio idraulico comunale) o aree potenzialmente interessate da alluvioni ubicate all'esterno dell'ambito edificato ricadente in aree PGRA – RSCM / H (fonte: PGRA rev. Novembre 2024)

**Fattori limitanti:** aree ad elevato pericolo idraulico soggette alle dinamiche torrentizie e di esondazione.

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere per le istanze ammissibili, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

**Relazione Geotecnica:** da redigere per le istanze ammissibili secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche in situ per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.).

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Per gli interventi ammissibili è richiesta la verifica della stabilità e dello stato di conservazione degli argini; andrà inoltre verificata la precisa ubicazione del corso d'acqua.

In corrispondenza dei tratti tominati andranno condotte indagini (georadar, video ispezioni, scavi di assaggio...) finalizzate all'individuazione precisa del sedime occupato dal corso d'acqua per il quale vale la classe di fattibilità 4 indipendentemente dalla rappresentazione cartografica.

### ***Prescrizioni***

Divieto di realizzazione di qualsiasi nuova edificazione se non destinata al consolidamento e/o sistemazione di dissesti idrogeologici o alla messa in sicurezza del sito.

Per i manufatti eventualmente esistenti e ricadenti in tali aree sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a-b-c d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie, volume o del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno essere comunque puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. Nello specifico andrà consultato e tenuto conto del battente idrico e della velocità della corrente indicati nello Studio Idraulico sul Certesa allegato al presente studio geologico o, per gli altri corsi d'acqua, redatto uno specifico studio secondo le metodologie di cui all'allegato 4 della DGR IX/2619 del 30 novembre 2011 per la Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Per gli interventi comunque ammissibili andrà verificata anche l'appartenenza dell'alveo al RIM (Reticolo Idrico Minore) e, nel caso, andranno rispettate le prescrizioni e i divieti contenute nel documento normativo di Polizia Idraulica comunale. Sono comunque ammissibili gli interventi indicati nel regolamento di polizia idraulica comunale a cui si rimanda.

Come indicato al punto 3.2.2 della DGR 6738/2017, per le aree ricadenti nelle aree con pericolosità H del PGRA - RSCM esterne all'edificato (vedi Carta dei Vincoli e Carta PAI-PGRA), gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti per aree PAI in dissesto Ee dalle Norme sovra comunali alle quali si rimanda (art. 9 comma 5 delle NTA PAI elaborato 7, riportate integralmente nel successivo Capitolo 5), di cui si riporta un estratto:

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità

*competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

Si vieta lo spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e il deposito non protetto all'aperto di materiali inquinanti liquidi o solubili.

Per le aree ricadenti nelle aree PGRA - RSCM (vedi Carta dei Vincoli o Carta PAI-PGRA) *in base all'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI e alla d.g.r. 6738/2017 (allegato A punto 3.5.2), i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica.*

#### **Classe 4 – b**

**Caratteri distintivi:** aree acclivi potenzialmente instabili

**Fattori limitanti:** aree con scarpate ripide potenzialmente franose, aree alla base di scarpate ripide o instabili, versanti vallivi in corrispondenza di corsi d'acqua.

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere per le istanze ammissibili, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

**Relazione Geotecnica:** da redigere per le istanze ammissibili secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche in situ per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, ecc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.).



Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Per gli interventi ammissibili è richiesta la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio da frana e di stabilità del versante adottando le procedure indicate nell'allegato 2 della DGR 2616/2011.

### ***Prescrizioni***

Divieto di realizzazione di qualsiasi nuova edificazione se non destinata al consolidamento e/o sistemazione di dissesti idrogeologici o alla messa in sicurezza del sito.

Per i manufatti eventualmente esistenti e ricadenti in tali aree sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a-b-c d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie, volume o del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno essere comunque puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. Nel caso specifico sono richiesti studi di stabilità di versante e/o studi idraulici per gli ambiti prossimi ai corsi d'acqua.

Negli ambiti interessati da instabilità di versante non è consentita dispersione nel terreno delle acque meteoriche intercettate dalle nuove impermeabilizzazioni (invarianza idraulica).




#### Classe 4 – c

**Caratteri distintivi:** aree di cava di recupero interessata da modifiche antropiche in atto

**Fattori limitanti:** aree di cava con scarpate ripide potenzialmente instabili

**Relazione Geologica con Inquadramento Sismico:** da redigere per le istanze ammissibili, secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R1) e dalla D.G.R. IX/2616/2011 (R3) che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.



**Relazione Geotecnica:** da redigere per le istanze ammissibili secondo quanto previsto dal D.M. 17-01-2018 (R2).

**Indagini geognostiche e interventi:** in funzione dell'importanza dell'opera, esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geofisiche in situ per la caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica del sito (es. trincee esplorative, prove penetrometriche, carotaggi, indagini geofisiche, etc.) ed eventualmente in laboratorio (identificazione dei materiali, granulometrie ecc.).

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi maggiori di 1.5 m, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Per gli interventi ammissibili è richiesta la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio da frana e di stabilità del versante adottando le procedure indicate nell'allegato 2 della DGR 2616/2011.

### **Prescrizioni**

Divieto di realizzazione di qualsiasi nuova edificazione se non destinata al consolidamento e/o sistemazione di dissesti idrogeologici o alla messa in sicurezza del sito.

Per i manufatti eventualmente esistenti e ricadenti in tali aree sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a-b-c d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie, volume o del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno essere comunque puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. Nel caso specifico sono richiesti studi di stabilità di versante e/o studi idraulici per gli ambiti prossimi ai corsi d'acqua. Negli ambiti prossimi a scarpate acclivi non è consentita dispersione nel terreno delle acque meteoriche intercettate dalle nuove impermeabilizzazioni (invarianza idraulica).

Nel caso di evidenza di materiale antropico, ogni intervento di scavo dovrà essere oggetto di indagini di tipo ambientale volte a caratterizzare i terreni ed individuare eventuali contaminazioni causate da attività produttive precedenti (industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.) o nei riporti.

## 2. Norme Tecniche Per Analisi Effetti Sismici (Tavv. 7-8)

Sul territorio di Meda sono stati individuati i seguenti scenari di pericolosità sismica PSL (Tav 7):

Sigla	SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE	EFFETTI
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità
Z1b	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana	
Z2a	Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.)	Cedimenti
Z2b	Zone con depositi granulari fini saturi	Liquefazioni
Z3a	Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.)	Amplificazioni topografiche
Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate	
Z4a	Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	Amplificazioni litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)	
Z4d	Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale	
Z5	Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse	Comportamenti differenziali

Nella Tav. 8 si riporta la sintesi della analisi di 2° livello. I risultati non sostituiscono né le indagini sismiche puntuali (MASW, HVSR, ecc.), né le elaborazioni di 2°/3° livello specifici per ogni intervento edilizio per il quale la normativa lo prevede (es. edifici strategici o rilevanti), ma sono da ritenersi la base di confronto per gli approfondimenti richiesti dalla normativa.

### Prescrizioni:

Di seguito si riportano gli estratti della normativa regionale riferite alle prescrizioni previste per comuni ricadenti in zona sismica 4, in base alla PSL individuata.

### **Effetti: instabilità**

Per edifici strategici e rilevanti ricadenti in **PSL Z1** è previsto un approfondimento di 3° livello. L'analisi prevede, a seguito della caratterizzazione ed identificazione dei movimenti franosi, la quantificazione della loro instabilità intesa come la valutazione degli indici di stabilità in condizioni statiche, pseudostatiche e dinamiche e prevede un approccio di tipo puntuale, finalizzato cioè alla quantificazione della instabilità di singoli movimenti franosi.

Le fasi, i dati e le metodologie necessarie per l'effettuazione di queste analisi e valutazioni sono distinte per tipologia di movimenti franosi, in particolare per i movimenti franosi tipo scivolamenti (rotazionali e traslazionali) possono essere così schematizzate:

- individuazione delle sezioni geologiche e geomorfologiche che caratterizzano il corpo franoso, le sue geometrie, gli andamenti delle superfici di scivolamento, dei livelli di falda, finalizzati alla ricostruzione di un modello geologico interpretativo del movimento franoso;
- individuazione dei parametri geotecnici necessari all'analisi: il peso di volume ( $\gamma$ ), l'angolo di attrito ( $\phi$ ) nei suoi valori di picco e residuo e la coesione ( $c$ ) nei suoi valori di picco e residuo (nel caso si adotti il criterio di rottura di Mohr-Coulomb);
- individuazione degli accelerogrammi di input nel caso di analisi dinamiche;
- analisi numeriche: diversi sono i modelli numerici che possono essere utilizzati per il calcolo della stabilità; tali codici, più o meno semplificati (es. metodo dei conci, metodo ad elementi finiti, ecc.), forniscono la risposta in termini di valori del fattore di sicurezza ( $F_s$ ) in condizioni statiche, in termini di valori del coefficiente di accelerazione orizzontale critica ( $K_c$ ) in condizioni pseudostatiche ed in termini di spostamento atteso in condizioni dinamiche. L'applicazione dei diversi modelli dipenderà chiaramente dalle condizioni geologiche del sito in analisi e dal tipo di analisi che si intende effettuare.

I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area potenzialmente franosa, forniranno i livelli di pericolosità a cui è sottoposta l'area in esame: in particolare i valori del fattore di sicurezza forniscono indicazioni sulla stabilità dell'area considerando un ben preciso stato del sito di analisi non tenendo in conto la contemporanea variazione di alcuni parametri quali contenuto d'acqua e carichi agenti (pioggia, terremoto, azioni antropiche, ecc.); il coefficiente di accelerazione orizzontale critica fornisce invece la soglia di accelerazione al suolo superata la quale l'area stabile diviene instabile in occasione di un terremoto; infine lo

spostamento atteso fornisce indicazioni e sull'area di influenza del movimento franoso e una misura di quanto l'accadimento di un evento sismico può modificare la situazione esistente.

Per quanto riguarda i movimenti tipo crolli e ribaltamenti le analisi che possono essere effettuate sono di tipo statico e pseudostatico. Le fasi, i dati e le metodologie necessarie per l'effettuazione di queste analisi e valutazioni possono essere così schematizzate:

- inquadramento geologico di un intorno significativo in scala 1:10.000 e esecuzione di sezioni geologiche e topografiche in scala 1:10.000;
- individuazione dei parametri dell'input sismico (quali valore del picco di accelerazione, valore del picco di velocità);
- rilievi geomeccanici per la classificazione degli ammassi rocciosi sorgenti dei distacchi (determinazione delle principali famiglie di discontinuità, prove in sito sugli affioramenti quali martello di Smidth tipo L, pettine di Barton, spessimetro per apertura giunti ecc., prelievo di campioni per esecuzione di Point Load Test e di prove di scivolamento Tilt Test);
- identificazione dei principali cinematismi di rottura degli ammassi rocciosi su sezioni tipo e, per situazioni particolarmente significative, analisi di stabilità in condizioni statiche e pseudostatiche di singoli blocchi;
- descrizione e rilievo della pista di discesa e della zona di arrivo, rilievo geologico e, ove possibile, statistica dei massi al piede (dimensioni e distribuzione);
- costruzione del modello numerico della/e pista/e di discesa e verifiche di caduta massi con vari metodi e statistiche arrivi. I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area potenzialmente franosa, forniscono livelli di pericolosità a cui è sottoposta l'area in esame, in particolare, vengono individuate le possibili piste di discesa, le relative aree di influenza e la statistica degli arrivi.

Nella Tav. 2 si rappresentano i risultati di una prima analisi con la sintesi dei valori di fattori di sicurezza del territorio in condizioni statiche e dinamiche e dei valori di accelerazione critica, da ritenersi significativa solo in ambito di pianificazione territoriale, ma non sufficiente per la fase progettuale. *Si raccomandano approfondimenti di 3° livello di dettaglio da realizzarsi nelle fasi di progetto.*

### **Effetti: cedimenti**

Per edifici strategici e rilevanti ricadenti in **PSL Z2** è previsto un approfondimento di 3° livello.

L'analisi prevede la valutazione quantitativa delle aree soggette a fenomeni di cedimenti.

Per il calcolo di possibili cedimenti che possono verificarsi sia in presenza di sabbie sature sia in presenza di sabbie asciutte, si fa riferimento ai risultati di prove in situ, utilizzando procedure note in letteratura.

### **Effetti: amplificazioni litologiche**

Per edifici strategici e rilevanti ricadenti in **PSL Z4** è previsto un approfondimento di 2° livello.

L'analisi di secondo livello prevede una caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree Z4 perimetrate nella "Carta di Pericolosità Sismica Locale", e fornisce la stima della risposta sismica dei terreni valutando il valore del Fattore di Amplificazione (Fa) come prescritto nell'allegato 5 della DGR n. IX/2616 del 30 novembre 2011 – "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12', approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374" .

Lo scopo delle analisi di 2° livello è di individuare le aree in cui le sollecitazioni sismiche previste dalla normativa nazionale risultano insufficienti a salvaguardare le strutture sia esistenti sia future dagli effetti di amplificazione sismica locale; per queste aree si dovrà procedere alle indagini di 3° livello o, in alternativa quando possibile, utilizzare i parametri di progetto previsti dal T.U. edilizia 2018 per la categoria di suolo superiore (da suolo B a suolo C o D / da suolo C a suolo D / da suolo E a suolo D).

La procedura richiede i seguenti passaggi:

- ✓ Esecuzione di indagini geofisiche (MASW, REMI e misure H/V) per individuare il tipo di suolo di fondazione a cui appartengono i depositi dell'area d'interesse in base ai valori di  $V_s$ , utilizzando la classificazione (A, B, C, D, E) del D.M. 17-01-2018 T.U. Edilizia;
- ✓ individuare la scheda di valutazione di riferimento proposte dalla normativa regionale compatibile con la stratigrafia sismica locale individuata dalle indagini;
- ✓ in funzione della profondità e della velocità  $V_s$  dello strato superficiale, all'interno della scheda di valutazione scegliere la curva più appropriata per la valutazione del valore di  $F_a$  nell'intervallo 0.1-0.5 s e nell'intervallo 0.5-1.5 s, in base al valore del periodo proprio del sito T;
- ✓ calcolare i due fattori  $F_a$  per le due diverse classi di periodo (0,1-0,5 e 0,5-1,5 secondi);
- ✓ confrontare i valori di  $F_a$  calcolati con i valori soglia forniti dalla Regione Lombardia per il comune in oggetto, con riferimento alla categoria di suolo precedentemente individuata;
- ✓ valutare l'adeguatezza dello spettro sismico proposto dalla normativa per la progettazione.

La procedura semplificata richiede la conoscenza dei seguenti parametri:



- litologia prevalente dei materiali presenti nel sito;
- stratigrafia del sito;
- andamento delle  $V_s$  con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s;
- spessore e velocità di ciascun strato;
- sezioni geologiche, conseguente modello geofisico - geotecnico ed identificazione dei punti rappresentativi sui quali effettuare l'analisi.

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva granulometrica, parametri indice, numero di colpi della prova *SPT*, si individua la litologia prevalente presente nel sito e per questa si sceglie la relativa scheda di valutazione di riferimento.

Attualmente sono fornite da Regione Lombardia:

- una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose;
- due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2);
- due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2);
- una scheda per le litologie prevalentemente sabbiose.

EFFETTI LITOLOGICI – SCHEDA LITOLOGIA LIMOSO – SABBIOSA TIPO 1



Curva	Tratto polinomiale	Tratto logaritmico
1	$0.08 < T \leq 0.40$ $Fa_{0.1-0.5} = -13.9T^2 + 10.4T + 0.46$	$0.40 < T \leq 1.00$ $Fa_{0.1-0.5} = 2.12 - 0.30LnT$
2	$0.06 < T \leq 0.35$ $Fa_{0.1-0.5} = -9.5T^2 + 6.3T + 0.73$	$0.35 < T \leq 1.00$ $Fa_{0.1-0.5} = 1.51 - 0.25LnT$
3	$0.05 < T \leq 0.35$ $Fa_{0.1-0.5} = -7.3T^2 + 4.5T + 0.80$	$0.35 < T \leq 1.00$ $Fa_{0.1-0.5} = 1.21 - 0.26LnT$

*esempio di scheda*

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità in base all'andamento dei valori di  $V_s$  con la profondità. In presenza di una litologia non contemplata dalle schede di valutazione allegate si potrà utilizzare la scheda di valutazione che presenta l'andamento delle  $V_s$  con la profondità più simile a quella riscontrata nell'indagine.

Nel caso esista la scheda di valutazione per la litologia esaminata ma l'andamento delle  $V_s$  con la profondità non ricade nel campo di validità della scheda potrà essere scelta un'altra scheda che presenti l'andamento delle  $V_s$  con la profondità più simile a quella riscontrata nell'indagine.

All'interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e della velocità  $V_s$  dello strato superficiale, utilizzando la matrice della scheda di valutazione, la curva più appropriata (indicata con il numero e il colore di riferimento) per la valutazione del valore di  $Fa$



nell'intervallo 0.1-0.5 s e nell'intervallo 0.5-1.5 s, in base al valore del periodo proprio del sito T1. Il periodo proprio del sito T necessario per l'utilizzo della scheda di valutazione è calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione:

$$T = \frac{4 \times \sum_{i=1}^n h_i}{\left( \frac{\sum_{i=1}^n V_{s_i} \times h_i}{\sum_{i=1}^n h_i} \right)}$$

ove  $h_i$  e  $V_{s_i}$  sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello.

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e dovrà essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall'applicazione della normativa sismica vigente.

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun comune e per le diverse categorie di suolo (Norme Tecniche per le Costruzioni) soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D ed E) e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s.

L'attribuzione alla categoria di suolo andrà condotta applicando la seguente relazione:

$$V_s = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{s_i}}}$$

con:  $h_i$  = spessore dell'i-esimo strato;

$V_{s_i}$  = velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato;

N = numero di strati;

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio  $V_{s_{eq}}$  è definita dal parametro  $V_{s_{30}}$ , ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è riportato nella banca dati in formato .xls (**soglie\_lomb. xls**) e rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro

---

<sup>1</sup> Nel caso il valore di Vs dello strato superficiale risulta pari o superiore ad 800 m/s non si applica la procedura semplificata per la valutazione del Fa in quanto l'amplificazione litologica attesa è nulla (Fa=1.0).

proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito.

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di  $F_a$  con le schede di valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di + 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di  $F_a$  ottenuto.

Per il comune di MEDA la normativa individua le seguenti soglie del valore di  $F_a$ :

PERIODO T DELLA STRUTTURA COMPRESO TRA 0.1-0.5 s strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide						
		Valore di soglia per Fs				
COMUNE MEDA	Classificazione zona sismica 4	Suolo A	Suolo B	Suolo C	Suolo D	Suolo E
		1	1.4	1.8	2.2	2.0
PERIODO T DELLA STRUTTURA COMPRESO TRA 0.5-1.5 s strutture più alte e flessibili						
		Valore di soglia per Fs				
COMUNE MEDA	Classificazione zona sismica 4	Suolo A	Suolo B	Suolo C	Suolo D	Suolo E
		1	1.7	2.4	4.2	3.1


Nel caso in cui il valore di  $F_a$  calcolato risultasse inferiore o uguale al valore di soglia di riferimento la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e morfologica del sito.

Nel caso il valore di  $F_a$  calcolato risultasse superiore al valore di soglia indicato dalla normativa, si dovrà procedere alle indagini previste dal 3° livello di approfondimento o, in alternativa, utilizzare lo spettro caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

Quanto sopra riportato segue quanto descritto nella procedura di 2° livello esposta nella dgr 2616/2011. Tuttavia, come già descritto nella relazione generale, le schede litologiche fornite da Regione Lombardia sono estremamente semplificate. Il confronto con gli spettri individuati dall'analisi di 3° livello condotta dallo scrivente ha evidenziato importanti discrepanze tra i fattori di amplificazione derivate dall'analisi semplificata (schede regionali) rispetto all'analisi


spettrale approfondita (accelerogrammi). In relazione all'entità e importanza dell'intervento in progetto si suggerisce, pertanto, di eseguire analisi spettrali di 3° livello.




*Esempio di risultato di analisi di 3° livello*

A supporto di tale verifica, ma non in sostituzione di studi di dettaglio, si dovrà consultare la Tav. 8 riportante i risultati delle analisi di 2° livello condotte dallo Scrivente per il presente studio.

Di seguito si riporta lo schema a flussi per l'analisi sismica:



### 3. Aree di Salvaguardia delle Captazioni ad Uso Idropotabile (Tav. 4)



L'art. 94 comma 3 del **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152** "Norme in materia ambientale" a protezione delle opere di captazione disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Di seguito si riporta il contenuto di tale normativa (art 94 commi 3-4-5-6-7-8):

3. La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e

dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

Così come richiesto dalla normativa nazionale, le norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta devono essere adeguate alle disposizioni previste dalla **d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693**: “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, del d.lgs. 152/99 e successive modificazioni”.

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’allegato 1, punto 3 di cui alla delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone di rispetto:

- realizzazione di fognature
- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio
- pratiche agricole

### **Realizzazione di fognature**

Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d’arte connesse, sia pubbliche sia private. I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattamento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico, alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

### **Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione**

Nelle zone di rispetto:

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni
- piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni)

In tali zone non è inoltre consentito:

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) del D.lgs. 152/1999)
- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose
- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli



Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in generale infrastrutture di servizio

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando che:

- le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate
- lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose
- lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

È opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali, ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

### **Pratiche agricole**

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale contributo alla fitodepurazione. È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal regolamento attuativo della L.R. 37/1993. Per i nuovi insediamenti e per le aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 del regolamento attuativo della citata L.R. 37/1993.

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

### **Nuovi pozzi ad uso potabile**

Per quanto riguarda l'ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile, l'allegato 1, punto 4 di cui alla D.G.R. 7/12693 del 10.4.2003 formula i seguenti indirizzi.

L'ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non urbanizzate o comunque a bassa densità insediativa. L'accertamento della compatibilità tra le strutture e le attività in atto e la realizzazione di una nuova captazione, con la delimitazione della relativa zona di rispetto ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27.6.1996, è effettuata dalla Provincia sulla base degli studi prescritti, integrati dai risultati delle indagini effettuate sulle strutture e attività presenti nella zona medesima.

### **Aree scarsamente urbanizzate**

La delimitazione della zona di rispetto è operata sulla base del criterio idrogeologico o temporale, non essendo consentita, per le nuove captazioni, l'applicazione del criterio geometrico.

Allo scopo di proteggere le risorse idriche captate, dovrà essere favorita la localizzazione di pozzi captanti acque da acquiferi non protetti in aree già destinate a verde pubblico, in aree agricole o in aree a bassa densità abitativa.

### **Aree densamente urbanizzate**

Qualora un nuovo pozzo debba essere realizzato in aree densamente urbanizzate, con sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27.6.1996, la richiesta di autorizzazione all'escavazione dovrà documentare l'assenza di idonee alternative sotto il profilo tecnico/economico.

La richiesta, fermi restando i contenuti previsti dalla citata deliberazione, sarà inoltre corredata da:

- individuazione delle strutture e attività presenti nella zona di rispetto
- valutazione delle condizioni di sicurezza della zona, contenente le caratteristiche e le verifiche idrauliche e di tenuta delle eventuali fognature presenti, documentate anche mediante ispezioni, le modalità d'allontanamento delle acque, comprese quelle di dilavamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e di quelle eventualmente derivanti da volumi edificati soggiacenti al livello di falda
- programma di interventi per la messa in sicurezza della captazione, che potrà prevedere a tal fine interventi sulle infrastrutture esistenti, identificando i relativi costi e tempi di realizzazione

Nel caso considerato, non essendo possibile la delimitazione di una vera e propria zona di rispetto, il criterio di protezione della captazione sarà di tipo dinamico e la concessione di derivazione d'acqua indicherà le prescrizioni volte alla tutela della qualità della risorsa idrica interessata, quali la realizzazione del predetto programma degli interventi, la messa in opera di piezometri per il controllo lungo il flusso di falda e la previsione di programmi intensivi di controllo della qualità delle acque emunte. L'attuazione degli interventi o delle attività di cui all'art. 94, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e di cui al punto 3 – allegato 1 alla D.G.R. 7/12693 del 10.4.2003 entro le zone di rispetto è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. 6/15137 del 27.6.1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

#### 4. Polizia Idraulica ai Sensi della D.G.R. VII/13950 del 01/08/2003 (Tav. 4)



Il comune di Meda è dotato dello studio per “l’individuazione del Reticolo Idrico Minore e determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua”, aggiornato al 2025 a firma del dott. Studio Associato dott. Carimati e Zaro.

La carta dei vincoli dello studio geologico comunale riporta le fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico comunale.

Per quanto riguarda l’aspetto normativo, si rimanda allo specifico Studio del Reticolo Idrico comunale vigente, costituito da una parte cartografica con l’individuazione del reticolo idrografico e delle rispettive fasce di rispetto e da una parte normativa con l’indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione. A tali elaborati si rimanda per l’applicazione delle attività di Polizia Idraulica.

Si segnala che, allo stato attuale, la normativa di riferimento in materia di polizia idraulica è la seguente:


- regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904
- legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016
- d.g.r. n. 3668 del 16 dicembre 2024

## 5. Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino del Po PAI)

### Piano Di Gestione Del Rischio Di Alluvioni PGRA (Tav. 5)

Il territorio di Meda è interessato dalla perimetrazione di “**aree in dissesto PAI**” per ambiti di dissesto e esondazione torrentizia (Ee, Eb, Em).

Per tali ambiti vigono le prescrizioni definite all'art. 9 dell'elaborato 7 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con d.p.c. m. del 24 maggio 2001 e s.m.i. a cui si rimanda nella sua totalità e di cui si riporta più avanti un estratto:



Come indicato all'art 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI, “i Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui all'art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.”

Il **Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)** è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4, approvato con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017).

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle mappe di pericolosità, la classificazione del grado di rischio al quale sono soggetti gli elementi esposti è rappresentata nelle mappe di rischio. Entrambe le mappe sono pubblicate sul sito di Regione Lombardia nonché sul sito dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Le mappe contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti;
- aree P2 (M nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti;
- aree P1 (L nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare;

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i seguenti “ambiti territoriali”:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL).


Il territorio di Meda è interessato dalla perimetrazione delle aree RSCM: “*Reticolo secondario collinare e montano*”. Tali aree sono state riportate fedelmente nella carta dei vincoli e nella carta PAI-PGRA.

Per l'ambito **RSCM** vigono le prescrizioni dettate dalla DGR X/6738 del 19-06-2017, a cui si rimanda nella sua integrità e di cui si riporta un estratto (Allegato A punto 3.2.2):

Le aree allagabili presenti nell'ambito RSCM che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI (Nota al testo: casistica in cui ricade il comune di Meda) sono assoggettate alle norme di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PAI, ed in particolare:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 5, per le aree **Ee**;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6 per le aree **Eb**;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6bis per le aree **Em**.

Di seguito si riporta un estratto di tali norme:



5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume,



senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla

*data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*


**6. Nelle aree Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.



**6 bis. Nelle aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.





*Entro le aree che risultano classificate come **R4** - rischio molto elevato i Comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011.*

Lo scrivente ha effettuato tali valutazioni sul territorio comunale; si rimanda allo specifico studio idraulico allegato alla componente geologica per l'approfondimento dei risultati.

Per gli aspetti normativi, per gli ambiti R4, si fa riferimento a quanto indicato nelle norme delle specifiche classi di fattibilità (Classe 3a-3b-4a)

.....

Come indicato dalla dgr 6738/2017 (allegato A punto 3.5.2), *“I Comuni provvedono a inserire nelle certificazioni di cui all’art. 5 comma 2 lettera d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, anche le classificazioni di pericolosità e di rischio derivanti dagli aggiornamenti al PAI prodotti dal PGRA nonché dalle presenti disposizioni normative. In analogia con quanto previsto all’art. 18, comma 7 delle N.d.A. del PAI, i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica segnalati nelle certificazioni di cui sopra. I Comuni istituiscono un registro degli atti liberatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi Comuni. La Regione si riserva la possibilità di chiedere copia di tale registro.”*

## 6. Vincoli ai Sensi dell'art. 11 del PTCP (Tav. 4-12)



Nella Carta dei Vincoli si riportano gli elementi geomorfologici principali (orli di terrazzo, dossi morenici). Nelle Tavv.4 tali elementi sono stati individuati col dettaglio della cartografia del DBT come richiesto dalle NTA del PTCP vigente.

Per gli elementi cartografati, di seguito si riportano le prescrizioni dettate dall'art. 11 delle norme tecniche del P.T.C.P. di Monza Brianza (Approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 15 febbraio 2022):


### Indirizzi:

a. nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua:

1. deve essere favorito il naturale scorrimento delle acque fluviali, l'evoluzione delle relative dinamiche geomorfologiche ed ecosistemiche e la permeabilità dei terreni;
2. è favorita l'attività agricola purché la stessa non produca modifiche all'assetto morfologico dei luoghi; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento fondiario atti al buon governo delle acque meteoriche e irrigue ad esclusione di scavi e riporti di terreno la cui entità introduce un evidente grado di artificialità e di incoerenza rispetto al naturale assetto dei luoghi;
3. deve essere favorita la delocalizzazione delle edificazioni esistenti;

b. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi in prossimità degli orli di terrazzo, al di fuori della fascia di cui al successivo comma 4.b, non deve occluderne la vista;

c. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi sui fianchi delle creste di morena, non deve superare la quota del relativo culmine impedendone la vista.



### Previsioni prescrittive e prevalenti:

a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;

b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;

c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

In base all'art. 11 delle Norme Tecniche del PTCP, *“Ai geositi di rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale”*

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 22 delle Norme del PTR:



#### Art. 22 (Geositi)

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dei geositi quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico e/o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche.
2. La tavola B e il correlato repertorio individuano i geositi di rilevanza regionale tipizzati secondo il loro interesse prevalente in modo coordinato con l'attuazione del progetto "Conservazione del Patrimonio Geologico Italiano" secondo le seguenti categorie:
  - geografico
  - geologico stratigrafico
  - geologico strutturale
  - geominerario
  - geomorfologico
  - idrogeologico
  - mineralogico
  - naturalistico
  - paesistico
  - paleontologico
  - petrografico
  - sedimentologico
  - vulcanologico
3. I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici; le province e i parchi promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.

## 7. Vincoli Parco delle Groane (Tav. 4-12)

Nell'ambito del Parco delle Groane vigono le norme Tecniche del novembre 2021, di cui si riporta un estratto per gli ambiti di tutela morfologica e idrogeologica.



adeguamento delle strutture e dei manufatti idraulici già esistenti;

- siano realizzati tenuto conto degli aspetti di natura paesaggistica e naturalistica, oltre che degli aspetti di natura idraulica;
- siano privilegiate per la loro realizzazione tutte le tecniche e le opere di ingegneria naturalistica limitando al minimo indispensabile manufatti e opere di carattere edilizio;
- siano favoriti i deflussi naturali delle acque limitando al minimo le previsioni di stazioni di pompaggio;
- siano garantiti idonei programmi di manutenzione;
- l'intervento coinvolga, a titolo di mitigazione e compensazione e in termini di riqualificazione e rinaturalizzazione, le aree circostanti, anche mediante interventi indirizzati alla fruizione di tipo estensivo.

16.4. Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.

16.5. È fatto divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all'interno delle carte geomorfologiche allegare ai Piani di Governo del Territorio; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.

16.6. L'Ente Gestore rilascia le autorizzazioni previste dall'art 43, comma 2 della L.r. 31/2008.

### Art. 16 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico

16.1. I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica e criteri di naturalizzazione, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali.

16.2. I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art. 186 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.).

16.3. Gli interventi di nuova realizzazione di vasche di laminazione dei corsi d'acqua, non previsti dal PTR dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri:

- salvo che le opere non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. 12/2005, dimostrare che non siano realizzabili al di fuori del territorio del Parco e che non ci siano in nessun modo misure alternative, di natura non economica, alla loro realizzazione;
- siano realizzati, laddove possibile, interventi di

## 8. Studio di gestione del rischio idraulico – Invarianza idraulica (Tav. 1-5)

Il comune di Meda è dotato dello studio di gestione del rischio idraulico, redatto ai sensi del regolamento regionale n° 7 del 23/11/2017 aggiornato al marzo 2021 redatto da BrianzAcque.



**BrianzAcque**  
Via G. Mazzini, 41 - 20871 Vimercate (MB)  
Tel. 039.8559551 - Fax 039.8559552  
Email: brianzacque@brianzacque.it

**COMUNE DI TRIUGGIO**  
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

**STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO R.R. 23 NOV. 2017 N.7 – art. 14 c.7**

**RELAZIONE TECNICA**

**Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale**  
Via G. Mazzini, 41 - 20871 Vimercate (MB)  
Tel. 039.8559551 - Fax 039.8559552  
Email: brianzacque@brianzacque.it

**Dott. Ing. Massimiliano Ferazzini**  
Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano n° 123456789 e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lombardia n° 987654321

**FOTC192543**

**STUDIOGPS SRL, Strada 10 (Incaricato)**

**Marzo 2021**

**A.1**

Rev.	Descrizione	Aut.	Data
1	Emissione	MF	03/03/2021

In Tav. 1 sono state inserite le aree a criticità per inefficienza della rete fognaria e le aree non idonee alla dispersione in suolo delle acque meteoriche, mentre nella Carta PAI-PGRA (Tav. 5) si riportano le aree allagate per insufficienza della rete fognaria distinte per Tempo di ritorno di 10, 50 e 100 anni, così come richiesto dalla dgr 6738/2017. Per gli interventi strutturali, si rimanda alla Tav. A.2.8 e al capitolo 9.8 della Relazione Tecnica dello Studio di gestione del rischio idraulico. Ogni intervento edilizio dovrà tener conto delle locali inefficienze della rete fognaria e delle conseguenti aree allagabili, oltre che della presenza di terreni non adatti a disperdere le acque meteoriche. I vani interrati in aree con inefficienza della rete fognaria dovranno adottare adeguati sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi.

Per ogni intervento edilizio lo smaltimento e la disciplina delle acque meteoriche dovrà rispettare quanto indicato nel **Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 sull'invarianza idraulica e successive modifiche** di cui si riporta di seguito una sintesi; andrà, inoltre, rispettato quanto indicato dal **"documento di gestione del rischio idraulico comunale"** al quale si rimanda.



Il comune di Meda (Mb) è classificato ad alta criticità idraulica (area A) per il quale si deve tener conto di volumi di accumulo minimi di 800 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Nell'ambito del progetto di invarianza idraulica, per definire le modalità di calcolo dei volumi per l'invarianza idraulica e idrogeologica si applica quanto indicato all'art. 9 comma 3 del regolamento n°7 del 23 novembre 2017 e successive modifiche di cui si riporta una sintesi nella seguente tabella:

CLASSE DI INTERVENTO	SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO	COEFFICIENTE DEFUSSO MEDIO PONDERALE DELL'INTERVENTO	MODALITÀ DI CALCOLO	
			AMBITI TERRITORIALI (articolo 7)	
			Aree A,	
0	Impermeabilizzazione potenziale qualsiasi	≤ 0,03 ha (≤ 300 mq)	qualsiasi	Requisiti minimi articolo 12 comma 1
1	Impermeabilizzazione potenziale bassa	da > 0,03 a ≤ 0,1 ha (da > 300 mq a ≤ 1.000 mq)	≤ 0,4	Requisiti minimi articolo 12 comma 2
2	Impermeabilizzazione potenziale media	da > 0,03 a ≤ 0,1 ha (da > 300 a ≤ 1.000 mq)	> 0,4	Metodo delle sole piogge (vedi articolo 11 e allegato G)
		da > 0,1 a ≤ 1 ha (da > 1.000 a ≤ 10.000 mq)	qualsiasi	
		da > 1 a ≤ 10 ha (da > 10.000 a ≤ 100.000 mq)	≤ 0,4	
3	Impermeabilizzazione potenziale alta	da > 1 a ≤ 10 ha (da > 10.000 a ≤ 100.000 mq)	> 0,4	Procedura dettagliata (vedi articolo 11 e allegato G)
		> 10 ha (> 100.000 mq)	qualsiasi	

Per la redazione dei progetti di invarianza idraulica a supporto di ogni intervento edilizio, si raccomanda la consultazione integrale dello Studio di Gestione del Rischio Idraulico (BrianzAcque 2021) con particolare attenzione ai seguenti contenuti:

- Carta della permeabilità
- Carta delle porzioni di territorio non adatte o poco adatte all'infiltrazione
- Criticità idrauliche evidenziate
- Interventi strutturali

Lecco, GIUGNO 2025

*Redatto da:*

dott. geol. Domenico SCINETTI  
dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA

*in collaborazione con:*

dott. geol. Sergio LOCCHI

*documento firmato digitalmente*